Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza di prima comparizione

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11,05 innanzi al GOT dr. Livio Fiorani, nel procedimento iscritto al n° 9855 / 2015 r.g. pendente

tra

e

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISS. TERRIT. PER IL RICONOSCIM. DELLA PROTEZ. INTERNAZIONALE

E' presente per parte opponente l'avv. *DI MATTIA GAETANO* in sostituzione *CARADONNA GIUSEPPE*, il quale insiste in ricorso;

nessuno è presente per parte resistente, seppure ritualmente avvisata.

il Giudice

con ricorso depositato in data *02.07.2015* l'opponente chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso dalla *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani* nella seduta del 29.04.2015 (prot. EST TP 2364 / 2013) e notificato il giorno 06.06.2015, che ne aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, richiedendo accertarsi la ricorrenza dei requisiti per la concessione dello *status* di rifugiato ed, in subordine, della protezione sussidiaria; in via ulteriormente gradata instava per la protezione umanitaria.

In sede di audizione l'opponente aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per sfuggire alla presumibile vendetta del padre di una bambina, deceduta in seguito ad accidentale caduta in un pozzo presso il quale stava lavorando l'opponente.

Il *Ministero dell'Interno* (*rectius*: la *Commissione Territoriale*), ritualmente citato non si costituiva.

La causa, istruita in via documentale, veniva assunta in riserva all'udienza indicata.

****

Il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei trenta giorni di cui all'art. 19 del d.lgs. n° 150\ 2011.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e, come tale, va accolto nei limiti ed alla luce delle considerazioni che seguono:

1) come è noto la valutazione demandata al Giudice ordinario, adito in sede di opposizione al diniego frapposto alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato dalla competente *Commissione*, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di (entrambi) i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), *id est* quello afferente la condizione socio – politico - normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda, per cui non ogni appartenente ad un certo gruppo risulta automaticamente un perseguitato (*Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2007 n° 26822*).

E' del pari consolidato il principio secondo il quale per rifugiato deve intendersi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE. In particolare, secondo l'art. 1 citato, si può chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato soltanto se nel Paese di origine sono state sofferte persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Firmato Da: FIORANI LIVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 783b8

Nessuna delle elencate cause può essere riferita all'opponente, la cui domanda, sul punto, non può trovare accoglimento: in particolare, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico occorre che l'interessato provi, anche in via indiziaria (costituita da elementi seri, precisi e concordanti, desumibili da documenti, testimonianze ed altro), la sussistenza di un reale pericolo di persecuzione nel Paese da cui egli proviene; circostanza che non può riscontrarsi nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale.

Ed invero l'art. 5 del d.lgs. n° 251 del 2007, individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale come di seguito: "*a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*"

Dal racconto fornito non è dato evincere alcuna prova della sussistenza di alcun tipo di persecuzione diretta a carico dell'opponente tale da consentire di riconoscere allo stesso lo *status* di rifugiato.

Va, anzitutto, rilevato come la vicenda personale prospettata appaia inficiata da forti contraddizioni e vuoti logici che si riverberano sull'attendibilità del ricorrente: nel rinviare alle considerazioni svolte sul punto dalla *Commissione*, che si condividono integralmente, è possibile aggiungere che anche i tempi di svolgimento degli eventi appaiopno incompatibili con l'effettivo accadimento degli stessi per come narrati.

Quanto dedotto dal quindi, non risulta in alcun modo rilevate ai fini dell'invocata forma di protezione.

2) Né appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti per l'invocata protezione sussidiaria, dovendo risultare - quanto meno in via indiziaria - una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente nel proprio Paese.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007, la misura di protezione *de qua* può essere riconosciuta a "*un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese*". Per danno grave si intende quanto stabilito nell'art. 14 cit. ("*a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*»); sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che, per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili *ex* art. 15 par. 2 della CEDU, anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati mediante provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini *«condanna a morte», «esecuzione»* nonché *«tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente»,* impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una *«minaccia grave e individuale alla vita o alla persona»* del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una *«minaccia (...) alla vita o alla persona»* di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di *«conflitto armato interno o internazionale».* Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come *«indiscriminata»*, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quand'essa riguarda danni contro civili a

Firmato Da: FIORANI LIVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 783b8

prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso - valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda - raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett. c) dell'art. 15 dir. ult. cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Nessun elemento agli atti consente di ritenere integrata la sussistenza di un *fumus* in ordine al danno grave, né risulta in alcun modo sussistente il presupposto della condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, né - infine - il ricorrente ha dimostrato l'esistenza, nel paese di provenienza, di tortura o altra forme di trattamento inumano o degradante ai *propri* danni o la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Se è certamente vero, per come autonomamente verificato dal decidente, che in parte del Senegal (nella regione meridionale della Casamance) si sono, anche di recente, registrati scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC (*Mouvement des forces démocratiques de Casamance*), provocando vittime civili e militari, deve ritenersi che il livello dello scontro non sia tale da fare ritenere integrata la sussistenza di un *fumus* in ordine al presupposto della condanna a morte o all'esecuzione, nè della minaccia *grave e individuale* alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (neppure il progressivo deterioramento della situazione nell'area del Sahel a seguito della crisi in Mali, appare, allo stato, di rilievo tale da rendere insicuro l'intero territorio del Senegal).

Il ricorso va, quindi, rigettato anche con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria.

3) Va, per converso, accolta la domanda di riconoscimento del permesso umanitario disciplinato dall'art. 5, comma VI, d.lgs. n° 286/1998.

La norma in esame specifica che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti e ciò salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

La Suprema Corte (SS.UU., n° 19393/2009) ha posto a base della valutazione dei "seri motivi" di carattere umanitario che possono giustificare la richiesta di un permesso temporaneo di natura umanitaria l'art. 2 e l'art. 10, comma III, Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata con la legge n° 722/1954 e l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e delle informazioni raccolte, paiono potersi ravvisare motivi umanitari tali da giustificare l'accoglimento della domanda. In particolare – premesso che il proviene dalla zona sud orientale del Senegal (peraltro non distante dalla regione della Casamance) per come desunto dalla consultazione del medesimo sito internet nell'avviso pubblicato lo scorso 22 settembre e tuttora valido: *" in considerazione della critica situazione di sicurezza nell'area del Sahel, le zone di frontiera con il Mali e la Mauritania sono da considerarsi poco sicure e pertanto si sconsiglia di non recarvisi se non effettivamente necessario. Si sconsiglia in particolare di effettuare viaggi via terra dal Senegal al Mali e dal Senegal alla Mauritania".*

Firmato Da: FIORANI LIVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 783b8

Quanto sopra, pur non integrando il livello di allarme tale da fondare l'invocata protezione sussidiaria, tenuto conto dell'incontroversa provenienza dell'opponente dalla regione del Tambacounda, suggerisce il riconoscimento della richiamata misura di protezione, in attesa di verificare l'evoluzione della situazione descritta.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in relazione all'esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - Sezione I Civile, in persona del Giudice Onorario, dr. *Livio Fiorani*, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

in parziale accoglimento del ricorso proposto da con ricorso depositato in data 02.07.2015, riconosce in capo all'opponente i presupposti per la protezione umanitaria;

compensa integralmente le spese del giudizio.

Chiuso h 11,30

Il Giudice Onorario
(Livio Fiorani)

Firmato Da: FIORANI LIVIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 783b8